

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: REGISTRO PUBBLICO OPPOSITORI UTILIZZO DATI PERSONALI E TELEFONICI**

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto con le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Di seguito vediamo gli aspetti principali.

REGISTRO PUBBLICO OPPOSITORI UTILIZZO DATI PERSONALI E TELEFONICI			
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 2022 recante le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.</p> <p>In generale, il provvedimento</p> <ul style="list-style-type: none">◆ entra in vigore il 14 aprile 2022◆ disciplina il registro pubblico delle opposizioni¹ per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili².◆ si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate:<ul style="list-style-type: none">✓ sia tramite operatore,✓ sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea,per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi. <p>Prima di entrare nel merito ricordiamo le seguenti definizioni:</p> <table border="1"><tr><td style="vertical-align: top;">CONTRAENTE</td><td>qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate</td></tr></table>	CONTRAENTE	qualunque persona fisica o giuridica , ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate
CONTRAENTE	qualunque persona fisica o giuridica , ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate		

¹ cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice,

² e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5

	<p>OPERATORE</p>	<p>qualsunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale</p>
	<p>MATERIALE PUBBLICITARIO</p>	<p>qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.</p>
<p>IL REGISTRO</p>	<p>Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.</p> <p>Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ◆ ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 	
<p>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ACCESSO E MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO</p>	<p>Ciascun operatore deve presentare istanza presso il gestore del registro per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, ◆ o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, <p>per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima</p>	

	<p>consultazione del medesimo registro.</p> <p>Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza</p> <ol style="list-style-type: none">1. assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore.2. pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. <p>Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchè mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.</p> <p>Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.</p>		
	<p>Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice,◆ o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, <p>siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.</p> <p>L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità³:</p> <table border="1" data-bbox="443 1816 1422 1935"><tr><td data-bbox="443 1816 496 1935">A</td><td data-bbox="496 1816 1422 1935">mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la</td></tr></table>	A	mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la
A	mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la		

³ Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalità a) o c).

	disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica
B	mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione
C	mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscriverne al registro e a dimostrarne la disponibilità.

I contraenti iscritti al registro possono:

- ◆ rinnovare l'iscrizione in qualunque momento.
- ◆ revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

Con l'iscrizione al registro e con il rinnovo dell'iscrizione si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionale effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea.

Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea.

L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facoltà del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.

L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonché delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.

Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti